



PROTOCOLLO D'INTESA



Tra

Associazione Italiana Persone Down APS - ETS, con sede in Roma, Via Fasana 1b-c, CF 96198380584, nella persona del Presidente e Rappresentante Legale Gianfranco Salbini;
(di seguito anche “**AIPD**”)

E

Fondazione Gi Group ETS, con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n. 5, codice fiscale: C.F. 97556040158 in persona del Presidente Chiara Violini, munito degli occorrenti poteri;

(di seguito in breve “**Fondazione Gi Group**”)

PREMESSO CHE

AIPD è una associazione operante sul territorio nazionale dal 1979, attualmente presente con 55 sedi locali. Ha tra i propri fini istituzionali quello di favorire il pieno sviluppo delle persone con la sindrome di Down (sD) e l’acquisizione del maggior livello di autonomia possibile per ciascuno; è attivamente impegnata nel promuovere iniziative volte ad agevolare l’inserimento sociale e lavorativo delle stesse.

AIPD ha a tal scopo attivo l’*Osservatorio sul Mondo del Lavoro*, servizio che, accanto all’attività d’informazione sulla normativa e sui diritti delle persone con disabilità rispetto al tema, si pone l’obiettivo di offrire alle proprie sedi un sostegno concreto per realizzare esperienze di inserimento lavorativo. Dispone pertanto delle necessarie competenze per attuare interventi psico-socio-educativi di formazione e inclusione lavorativa, quali: tirocini, stage, orientamento, interventi di tutoraggio e monitoraggio dell’inserimento lavorativo, nonché di analisi dei posti di lavoro.

Fondazione Gi Group è un ETS che ha l’obiettivo di promuovere la cultura del lavoro in tutte le sue forme, creando le condizioni affinché le persone possano sviluppare la propria

professionalità e rimanere attive durante tutta la loro vita lavorativa in un'ottica di costante employability, eliminando i fattori che scoraggiano od ostacolano l'ingresso, la permanenza e la crescita nel mondo del lavoro. A tal fine Fondazione GI Group favorisce lo sviluppo di progetti mirati all'inclusione e a intercettare i soggetti con difficoltà ad accedere al mondo del lavoro o che ne sono rimasti esclusi, al fianco di realtà esterne del Terzo Settore;

ART. 1 – Premesse e Oggetto

Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di migliorare l'azione di tutela e promozione sociale delle persone con la sD, attraverso la programmazione e realizzazione di interventi idonei a favorire e promuovere i percorsi di inserimento lavorativo.

Con il presente Accordo, AIPD e Fondazione Gi Group pongono le basi per una collaborazione strutturata, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di:

- promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con la sD nel Territorio Nazionale;
- abbattere stereotipi e pregiudizi e diffondere un'immagine realistica e positiva delle persone con la sD;
- organizzare congiuntamente workshop, seminari ed altre attività di informazione, sensibilizzazione, coprogettazione e sviluppo nell'ambito della disabilità.

ART. 2 – Impegni delle Parti

AIPD si rende disponibile a formalizzare la seguente collaborazione e avvalendosi dei Servizi di AIPD nazionale:

- coordinerà la collaborazione e il suo andamento, attraverso incontri periodici con il referente e le parti coinvolte;
- si renderà disponibile ad effettuare incontri di sensibilizzazione e formazione online/in presenza (sul tema della sD e delle metodologie e strumenti utilizzati da AIPD per favorire l'inclusione lavorativa) al personale delle aziende coinvolte per favorire l'acquisizione delle conoscenze necessarie per valutare la fattibilità dei progetti;

Laddove vi fossero aziende interessate ad avviare inserimenti lavorativi con AIPD, l'Osservatorio sul Mondo del lavoro, in collaborazione con i referenti delle proprie sedi locali:

- curerà la selezione delle persone con la sD da coinvolgere nelle esperienze e la loro preparazione relativamente alle mansioni da svolgere;
- offrirà sostegno alle persone con la sD coinvolte e alle loro famiglie;
- offrirà sostegno costante al personale delle aziende coinvolte, in tutte le fasi del progetto;
- provvederà al tutoraggio degli inserimenti con i propri operatori, secondo modalità operative preventivamente concordate e finalizzate al raggiungimento del maggior livello di autonomia nell'esecuzione delle mansioni richieste;
- provvederà al monitoraggio periodico dell'andamento delle esperienze avviate;
- metterà a disposizione i propri strumenti di lavoro.

Fondazione Gi Group si rende disponibile a formalizzare la collaborazione con AIPD attraverso le seguenti attività:

- attività di comunicazione e sensibilizzazione interna rivolta alle società di Gi Group Holding, per diffondere la cultura del lavoro sostenibile;
- attività di comunicazione esterna del progetto, per diffondere la cultura del lavoro sostenibile;
- sensibilizzazione dei propri stakeholders, attraverso i propri canali, sulle opportunità offerte dalla partnership con AIPD, su tutto il territorio nazionale;
- attività di mediazione tra AIPD e Gi Group;
- supporto ad AIPD nel dialogo con il mondo impresa, allo scopo del raggiungimento di un'adeguata e riconosciuta valorizzazione dell'impegno, delle attività svolte e dei servizi messi a disposizione;
- attività di monitoraggio e verifica dell'andamento degli inserimenti lavorativi avviati, a tutela del valore sociale del progetto.

Ambedue le parti si impegnano a programmare momenti di verifica condivisi e a collaborare con professionalità e rispetto di ruoli e compiti di ciascuna.

ART. 3 – Oneri

Il presente protocollo non comporta prestazioni a titolo oneroso. Resta salva la facoltà, da parte della Fondazione Gi Group, di valutare eventuali erogazioni liberali a sostegno delle attività di AIPD.

ART. 4 - Riservatezza

Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare la riservatezza relativamente a informazioni e documenti riservati relativi all'altra parte, dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito del presente Accordo.

ART. 5 – Diffusione

Le parti si impegnano a concordare preventivamente qualsiasi azione rivolta a pubblicizzare o diffondere la collaborazione in atto.

ART. 6 – Durata e Recesso

Il presente Protocollo ha validità dalla data della stipula, sino al 31 dicembre 2023 e si rinnova automaticamente di anno in anno fatta salva la facoltà di recesso che potrà essere esercitato in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni da parte di uno dei due partner mediante comunicazione all'altra Parte tramite e-mail o pec.

ART. 7 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati da entrambe le Parti al solo fine dell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, degli adempimenti di legge, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari. I suddetti trattamenti saranno svolti nel rispetto della normativa in materia di data protection. Più precisamente, per normativa di data protection s'intendono il Regolamento Europeo 2016/679 ("General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR") e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ciascuna parte nell'esecuzione delle attività di propria competenza assumerà il ruolo di titolare autonomo del trattamento dei dati personali delle persone destinatarie dell'iniziativa, fornendo ciascuna a propria cura e responsabilità le relative garanzie di

legge, rendendo disponibile agli interessati la relativa informativa e acquisendone, se del caso, il consenso.

Ne consegue – e le parti altresì concordano – la piena ed esclusiva responsabilità di ciascuna parte per i trattamenti effettuati.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente le Parti, che dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE 679/2001.

ART. 8 - Confidenzialità

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni e i contenuti del presente Accordo, le informazioni relative alle attività svolte nell'erogazione dei servizi, nonché tutte le altre informazioni collegate comunque e in qualunque maniera ricevute (di seguito, le "Informazioni Confidenziali") per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi due anni dalla cessazione dello stesso, e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e fornitori ai quali tali Informazioni Confidenziali siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni del presente articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione in relazione alla esecuzione del Contratto ed alle operazioni in esso previste.

ART. 9 – Comunicazione e Loghi

Le Parti potranno utilizzare le denominazioni sociali e i marchi per le finalità di pubblicizzazione del presente Accordo e potranno altresì pubblicare ulteriori contenuti relativi alla collaborazione sul sito internet istituzionale e sulle pagine social nonché su

eventuali ulteriori canali purché tali pubblicazioni siano preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Roma, 19/06/2023

Fondazione Gi Group

Presidente


Chiara Violini

AIPD Nazionale APS (ETS)

Presidente e rappresentante

legale

Gianfranco Salbini



AIPD nazionale ONLUS

Responsabile Osservatorio

sul Mondo del Lavoro

Monica Berarducci

